

PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Anagrafe canina della Regione Veneto: non solo microchip

Laura Bortolotti¹, Michele Brichese², Chiara Fabris³

¹ Laboratorio Sistemi Informativi e Anagrafe del CREV, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

² Servizio Igiene, Nutrizione, Acque e Specie Animali della Regione Veneto

³ Ufficio Nutrizione Animale e Benessere della Regione Veneto

La Legge quadro 281/1991 in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo è stata recepita in Veneto con Legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993, ai sensi della quale la Regione del Veneto ha lavorato attivamente per raggiungere l'obiettivo di diminuire e risolvere il fenomeno del randagismo, e ha svolto il proprio ruolo istituzionale agendo su tre principali fronti: la realizzazione di canili per la detenzione dei cani randagi, gli interventi di sterilizzazione degli animali d'affezione non di proprietà e l'implementazione dell'Anagrafe canina regionale.

Fin dal 1993, quindi è stata prestata dalla Regione Veneto una continua attenzione alla gestione degli animali d'affezione, con l'emanazione di successivi atti amministrativi di aggiornamento normativo e di sostegno finanziario, per il miglioramento dell'operatività a livello territoriale.

Risulta a tutti evidente come sia sempre più sentita da parte delle istituzioni e dei cittadini l'esigenza di una corretta relazione uomo-animale: vengono date diffusione ed enfasi alle questioni relative all'igiene urbana. La Pubblica Amministrazione, nei diversi livelli interessati, viene chiamata a continue azioni volte a promuovere, disciplinare e gestire la tutela degli animali di affezione, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

In questo complesso scenario è essenziale disporre della conoscenza della distribuzione sul territorio e delle caratteristiche degli animali da compagnia, e di informazioni correlate che vengono implementate secondo nuove necessità informative e aggiornamenti normativi, e che costituiscono il prerequisito per condurre studi sullo stato di salute delle

popolazioni animali, nell'ambito della Sanità pubblica veterinaria, anche in relazione a possibili malattie zoonotiche.

Nelle politiche regionali del Veneto, la corretta gestione del dato risulta essere infatti la chiave per un'azione efficace anche in Medicina veterinaria: lo sviluppo tecnologico ha reso più semplice e diretto l'utilizzo dei mezzi informatici. Questi ultimi consentono di raccogliere un'elevata mole di dati di rilievo che vengono processati in modo da ottenerne la massima ricaduta informativa permettendo di utilizzarli quale strumento chiaro e affidabile per i complessi e articolati processi decisionali.

La Banca dati dell'Anagrafe Canina del Veneto (BAC) (riquadro 1) risponde alle suddette esigenze ed è nata inizialmente come sistema di identificazione dei cani e per consentirne la rintracciabilità. Successivamente, con Deliberazione di Giunta Regionale del 06.04.2004 n. 887, è stata istituita la vera e propria banca dati centralizzata. Le applicazioni della stessa sono state negli anni progressivamente sviluppate e implementate, al punto che la BAC è diventata punto di riferimento per la gestione delle attività relative agli animali d'affezione da parte dei Servizi veterinari territoriali e regionali. Attualmente, costituisce una solida base informativa utilizzata anche per la pianificazione e programmazione degli interventi in Igiene pubblica veterinaria.

Evoluzione dell'archivio informatico della BAC

Tenendo ben conto del principio per cui per ogni attività di

Riquadro 1. Evoluzione dell'Anagrafe Canina del Veneto (BAC) dal 1993 a oggi.

L'Anagrafe canina della Regione Veneto è stata istituita nel 1993, con il recepimento regionale della L. 281/1991, presso i Servizi veterinari (Sv) delle Az. ULSS. In questa dovevano essere iscritti tutti i cani di proprietà o ritrovati randagi. Inizialmente i Servizi veterinari disponevano di procedure informatiche con archivi residenti in locale per la gestione dei dati dell'anagrafe canina, in alcuni casi ripartiti fino a una base distrettuale. Successivamente, dal 1° gennaio 2003, è stata avviata la migrazione degli archivi informatici dei Servizi veterinari territoriali in un unico database centralizzato, che ha portato alla attivazione della BAC, la cui gestione è stata affidata al Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria "Giovanni Vincenzi" (CREV).

Alla BAC accedono via Internet diverse categorie di operatori (Sv territoriali e della Regione, Veterinari liberi professionisti (Vlp), Organi di controllo), ciascuno secondo le proprie competenze, per la registrazione e/o consultazione delle informazioni relative ai cani e alle loro movimentazioni, unitamente ai dati anagrafici del proprietario e del detentore dell'animale. È stato inoltre messo a disposizione un apposito sito Web pubblico della Regione Veneto, dal quale, digitando il microchip, si ottengono informazioni sul cane e sull'Az. ULSS di competenza cui rivolgersi nel caso di ritrovamento dell'animale (<http://cani.crev.it/acsvr/search>).

Presupposto per i sistemi di rintracciabilità degli animali è l'utilizzo di idonei mezzi di identificazione, che devono dare garanzie di univocità, persistenza nel tempo, innocuità, facilità di applicazione.

Già nel 1988 la Regione Veneto ha testato sperimentalmente l'utilizzo del microchip, all'epoca codificato da una sequenza alfa-numerica di 12 caratteri, quale sistema di identificazione dei cani, finanziando un progetto che aveva coinvolto i Servizi veterinari di due Az. ULSS, per un totale di 3.000 cani così registrati a livello locale.

Successivamente, la L.R. 60/1993 ha stabilito che i cani dovessero essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile e leggibile sul lato interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, e ha introdotto la possibilità di utilizzare sistemi di identificazione alternativi, che non arrecassero danno e dolore all'animale. Sulla base di tale premessa, dal 1999, a seguito della D.G.R. del 13 ottobre 1998 n. 3682, la Regione Veneto ha individuato, quale idoneo sistema di identificazione dei cani, l'inoculazione nella regione mediana del collo a sinistra di un microchip con codice a 15 cifre 11784 ISO.

A livello nazionale il microchip viene indicato come sistema ufficiale di identificazione dei cani, dall'Accordo tra le Regioni, le P.A. e il Ministero della salute del 6 febbraio 2003, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003. Fermo restando che le Regioni dovevano adeguarsi all'utilizzo del microchip a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'obbligato-

rietà del microchip in tutto il territorio nazionale viene ribadita nell'O.M. 8 agosto 2008, che prevede l'identificazione e la registrazione dei cani in anagrafe canina entro i due mesi di vita e prima di essere ceduti.

L'applicazione dei microchip in Veneto è affidata ai Medici veterinari delle Az. ULSS o liberi professionisti specificatamente autorizzati dai Servizi veterinari, secondo le modalità individuate nella D.G.R. 887/2004. Fin dal 1998, in Regione Veneto, i microchip vengono acquistati centralmente e forniti ai Servizi veterinari, che a loro volta li distribuiscono ai Veterinari liberi professionisti autorizzati del territorio: tutti i passaggi vengono registrati in BAC e costituiscono il sistema di tracciabilità *a priori* del microchip. Tale sistema consente di ricostruire il percorso di ogni singolo microchip nel caso in cui il cane non sia ancora stato registrato in anagrafe e di ottenere informazioni utili per il rintraccio dell'animale.

Poiché i microchip sono forniti gratuitamente dalla Regione, la competente struttura regionale ha necessità di disporre di idonei strumenti di verifica sulla attività di identificazione già effettuata e sulle giacenze dei microchip presso i Servizi veterinari o presso i Vlp. Il sistema informatico consente di monitorare, controllare le varie fasi di gestione dei microchip, dalla consegna all'applicazione, e di ottenere specifici report. I microchip finora gestiti sul sistema sono 733.000.

All'atto dell'applicazione del microchip viene compilato un modulo di Denuncia di proprietà e richiesta d'iscrizione all'anagrafe canina regionale. Questo riporta i dati e il luogo di detenzione del cane, unitamente ai dati del proprietario, del detentore e del medico veterinario che ha applicato il microchip. Se l'iscrizione del cane in BAC avviene contestualmente alla applicazione del microchip, il suddetto documento viene stampato direttamente dalla procedura gestionale. Invece, nel caso in cui il Vlp non iscriva autonomamente il cane in BAC, il documento, debitamente compilato, viene trasmesso al Servizio veterinario per la successiva informatizzazione dei dati in BAC. In ogni caso, la dichiarazione di proprietà firmata in originale viene archiviata dal Servizio veterinario territorialmente competente.

La procedura informatica controlla che il Vlp possa iscrivere in BAC solo i microchip che gli sono stati assegnati dal sistema di tracciabilità *a priori*, in modo da stabilire univocamente la responsabilità nella gestione del dato.

Per i trasferimenti, i passaggi di proprietà e le altre possibili movimentazioni successive alla prima iscrizione in anagrafe canina, devono essere invece segnalati tramite apposita modulistica aggiornata agli ultimi dispositivi normativi (Decreto del Dirigente Regionale del 5 marzo 2009, n. 38) dal proprietario/detentore del cane al Servizio veterinario competente per territorio, per la successiva registrazione in BAC.

L'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 ha istituito presso il Ministero della Salute l'Anagrafe Canina Nazionale (ANC), intesa come indice dei

codici identificativi dei microchip inviati dalle singole anagrafi territoriali. Questo sistema consente di collegare il microchip all'ultima Regione che ne ha segnalato la presenza nel proprio territorio e di collegarsi direttamente al sito regionale dell'anagrafe canina di riferimento, per il tramite del sito nazionale.

L'ANC è stata successivamente sviluppata con l'acquisizione anche di ulteriori informazioni dalle anagrafi territoriali, relative ai dati anagrafici associati al cane. A tale sviluppo è seguita un'implementazione del sistema veneto che ha coinvolto, tramite la procedura gestionale dell'anagrafe, l'estrazione dei dati registrati in BAC e l'invio degli stessi alla ANC. Queste operazioni, come pure la gestione dell'eventuale diagnostico errori, sono gestite in modo centralizzato a livello regionale ed effettuate con frequenza settimanale.

Tutti gli utenti che hanno accesso alla BAC vengono gestiti a livello centrale regionale. Deve essere formalizzata una richiesta di accesso, che può essere compilata direttamente via Internet, e, a seconda della tipologia dell'utente, vengono stabiliti a priori dei diversi livelli di accesso: a oggi gli operatori dei Servizi veterinari territoriali e regionali sono 309, i Vlp sono 117, gli utenti in sola lettura (Organi di controllo) sono 66.

La chiara identificazione dei ruoli dei diversi componenti del sistema, e di quelle che sono le specifiche competenze di ciascuno, costituisce una delle regole fondamentali da rispettare nella costruzione di un sistema informativo.

Ugualmente risulta fattore di criticità il coordinamento tra i diversi soggetti afferenti al sistema: le attività di registrazione dei dati sono interdipendenti e taluni processi che coinvolgono diverse categorie di operatori possono essere portati a termine esclusivamente se vengono effettuati e rispettati con ordine tutti i passaggi informatici necessari. Questi evidentemente rispecchiano fedelmente quanto avviene dal punto di vista pratico. Per esempio, se la competente struttura regionale non registra in BAC i microchip assegnati fisicamente a un certo Servizio veterinario, questo non può attribuirli al veterinario libero professionista, il quale, a sua volta, non potrà iscrivere in BAC il cane da lui microchippato.

Notevoli energie sono state quindi investite anche nella formazione e nell'assistenza agli utenti della BAC: è a disposizione dal lunedì al venerdì un servizio di assistenza telefonica per spiegazioni sul corretto utilizzo della procedura informatica e per la risoluzione dei problemi riscontrati. Le chiamate telefoniche evase in un anno sono mediamente 1.200; centralmente vengono organizzati corsi di formazione per tutti gli utenti, quando vengono attivate nuove funzioni del programma gestionale, oppure su richiesta, per specifiche esigenze formative. Nel solo periodo 2009 - primo semestre del 2010 sono stati attivati n. 7 corsi dedicati a operatori dei Servizi veterinari con 91 partecipanti e, dal 2007, sono state n. 9 le riunioni di presentazione del sistema rivolte ai Vlp con 239 presenze.



raccolta dati occorre stabilirne in anticipo la finalità, va posta particolare attenzione alla definizione dei dati da raccogliere, poiché uno dei rischi da evitare è di subissare l'utente con dettagli che non verranno mai utilizzati, nella credenza sbagliata che l'informazione in questione, come riporta R.S. Morris (1991), «Potrebbe essere utile a qualcuno prima o poi». È importante, inoltre, definire con tutti gli utenti un glossario comune per condividere il corretto significato dei dati da imputare al sistema. Tali dati devono essere essenziali, chiari e incontrovertibili: troppe informazioni possono generare confusione al momento della raccolta e risultare di difficile interpretazione in seguito.

Il set di dati da informatizzare in BAC, relativi al cane, alle sue movimentazioni e alle figure anagrafiche correlate, (proprietario e detentore) è riassunto in tabella 1.

La semplice raccolta dei dati, ancorché resa obbligatoria da disposti normativi, non giustifica il notevole investimento in termini di risorse umane e strumentali che l'informatizzazione richiede. L'archivio anagrafico così realizzato è stato quindi progressivamente sviluppato, in circa 7 anni, implementando funzioni gestionali dedicate ai Servizi veterinari con lo scopo principale di rendere disponibili alcuni strumenti di semplificazione dell'attività già svolta.

L'esempio più semplice è la possibilità di stampa della modulistica aggiornata in utilizzo, già precompilata nei campi relativi a tutte le informazioni reperibili in BAC (ad es. certificato di iscrizione all'anagrafe, dichiarazione di proprietà dell'animale, passaporto per le movimentazioni degli animali d'affezione ecc.).

Sono molteplici i benefici che possono derivare dall'utilizzo di sistemi informatici anche nella programmazione e nella rendicontazione delle attività, tra cui, i principali possono essere così sintetizzati:

- la standardizzazione dei processi operativi attraverso l'utilizzo della medesima procedura informatica;
- l'utilizzo a differenti livelli di informazioni già imputate e validate da altri utenti e la conseguente riduzione degli errori legati al *data entry*;
- la disponibilità in tempo reale di estrazioni dati, più o meno complesse, utili alla operatività quotidiana dei SV, e di elaborazioni che mettono in relazione informazioni differenti consentendone molteplici livelli di lettura;
- la possibilità di disporre di report diversamente strutturati a seconda delle esigenze del richiedente (SV o struttura regionale)
- il soddisfacimento di debiti informativi verso gli Organi Centrali (Regione, Ministero, Unione Europea).

Applicazione della BAC nell'attività dei Servizi veterinari prevista dal legislatore

Gestione e controllo della popolazione canina

La L. 281/1991 stabilisce che le Regioni sono tenute ad adottare un programma di lotta e prevenzione del randagismo. Tra le azioni intraprese ai sensi della L. R. 60/93 vi è stata la creazione di una rete regionale di strutture di ricovero dei cani non di proprietà ritrovati vaganti, utilizzando le risorse finanziarie previste dalla stessa Legge 281/91, e istituendo uno specifico capitolo finanziario a livello regionale.

La cattura dei cani vaganti è effettuata dai Sv o dai Comuni territorialmente competenti, eventualmente in rapporto di convenzione, avvalendosi di personale addestrato. Se il cane risulta essere regolarmente identificato e registrato in BAC,

DATI ANAGRAFICI CANE	DATI MOVIMENTO	DATI ANAGRAFICI PROPRIETARIO/DETENTORE
<ul style="list-style-type: none"> - N. microchip - Localizzazione chip - Data di inoculo - Numero pratica - Nome dell'animale - Data di nascita - Indirizzo residenza cane (via, Comune, CAP, Provincia) - Sesso - Mantello - Pelo - Taglia - Razza - Codice passaporto e data di stampa - Tatuaggio e data tatuaggio - Morsicatore/aggressore - Grado di rischio valutato 	<ul style="list-style-type: none"> - Veterinario - Data evento - Data notifica - Causale: iscrizione cane di proprietà, entrata fuori Regione, passaggio di proprietà, sostituzione chip, trasferimento, decesso, furto, uscita fuori Regione, ritrovamento, smarrimento, iscrizione da canile/prima accoglienza, consegna/cattura a canile/prima accoglienza, passaggio da canile/prima accoglienza a rifugio, passaggio da rifugio a privato, passaggio da canile/prima accoglienza a privato, restituzione da canile/prima accoglienza 	<ul style="list-style-type: none"> - Cognome, Nome - Codice Fiscale - Partita Iva - Data di nascita - Luogo di nascita - Sesso - Indirizzo di residenza (via, Comune, CAP, Provincia) - Telefono fisso - Cellulare - E-mail - Fax

Tabella 1. Dati informatizzati in BAC.

viene restituito al proprietario/detentore.

Per accelerare le procedure di restituzione, dal 2005 gli operatori del territorio possono accedere alla BAC via wap, direttamente dal telefono cellulare, utilizzando la stessa password usata per accedere alla BAC tramite la procedura gestionale a computer. È intuitivo che il mezzo telefonico si sia rivelato molto utile, essendo di facile utilizzo, veloce e permettendo un recupero immediato delle informazioni necessarie a contattare il proprietario/detentore dell'animale. È da evidenziare inoltre l'economicità del sistema, in quanto non necessita di particolari servizi telefonici o linee di collegamento. Dal 2005 sono state effettuate circa 600 chiamate l'anno.

Il canile sanitario è una struttura di ricovero e custodia dei cani di stretta competenza del SV, dove vengono eseguite valutazioni e prestazioni sanitarie sui cani vaganti/randagi catturati che vi afferiscono, e dove permangono per il periodo obbligatorio di osservazione sanitaria. I cani catturati provvisti di microchip vengono altresì contestualmente identificati e iscritti in BAC. Successivamente, ai sensi della L.R. 60/1993, qualora non si riesca a risalire al proprietario, il cane viene trasferito nel canile rifugio. I rifugi devono venire gestiti dai Comuni, in forma singola o associata, eventualmente affidandosi a un'Associazione iscritta

all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, istituito presso i Servizi veterinari regionali, mentre il Sv vi svolge attività di vigilanza e assistenza sanitaria. Il cane permane presso il canile rifugio sino a che non viene adottato da un nuovo proprietario.

Tutte le sopraccitate strutture di ricovero di cani codificate dalla L.R. 60/1993 sono state censite dai SV e registrate in BAC, con associate le figure anagrafiche di riferimento e anche una serie di informazioni descrittive utili a caratterizzarle (es. il n. di posti cane): i canili sanitari in Regione Veneto sono 13 e i canili rifugio sono 22.

La tracciabilità degli animali che transitano per le suddette strutture viene garantita dalla BAC, dove i Sv registrano tutti i passaggi che interessano l'animale consegnato/catturato, attraverso specifiche causali di movimento. Ciò permette di monitorare in dettaglio le movimentazioni del cane e si può ricavare in modo automatizzato il registro di carico/scarico della struttura.

Con il D.M. 06 maggio 2008 sono stati determinati i nuovi criteri di ripartizione alle Regioni e P.A. del fondo nazionale per l'attuazione della L. 281/1991, che si basano ora, oltre che sull'attivazione della banca dati regionale dell'anagrafe canina, in riferimento alla consultabilità per via telematica, anche sulla consistenza della popolazione canina, con riferi-

mento al numero di ingressi nei canili sanitari. Sulla spinta di tale aggiornamento normativo, in BAC è stata realizzata una specifica applicazione per l'estrazione dei dati registrati e per la rendicontazione automatizzata degli indicatori da trasmettere al Ministero. Nel 2009, sono stati rendicontati 9.523 ingressi nei canili sanitari/strutture di prima accoglienza.

La procedura gestionale dell'anagrafe canina inoltre offre ai SV la possibilità di estrapolare in automatico i giorni di permanenza degli animali nelle strutture di ricovero e, conseguentemente, di ricavare gli importi da fatturare ai singoli Comuni per il mantenimento nei canili sanitari dei cani non di proprietà.

Gestione del rilascio del passaporto comunitario per gli animali d'affezione
Il Reg. (CE) 998/2003 pre-



Foto 1. Modelli di passaporti UE per gli animali d'affezione.



vede che i cani, i gatti e i furetti movimentati all'interno del territorio comunitario, o che entrano in esso, oltre ad essere correttamente identificati, devono essere accompagnati da un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente.

La Decisione 26 novembre 2003, n. 2003/803/CE stabilisce il formato lo schema e l'impaginazione del modello europeo di passaporto, che deve avere una numerazione univoca a livello nazionale.

Con Deliberazione di Giunta Regionale del 24 maggio 2004, n. 1515, la Regione del Veneto è stata tra le prime Regioni italiane a dotare i SV dei libretti del passaporto per gli animali d'affezione, realizzati secondo il modello comunitario e già numerati univocamente (figura 1); dal 2004 a livello regionale ne sono stati stampati 75.000, di cui 70.200 sono già stati forniti dal CREV ai SV.

Il SV associa in BAC il numero del passaporto (acquisibile automaticamente anche tramite lettore di codice a barre) all'animale e stampa direttamente dalla procedura le etichette adesive da attaccare nell'apposita sezione del libretto, riportanti i dati identificativi e anagrafici del cane/gatto/furetto e del proprietario. In BAC, tra i dati anagrafici dell'animale, risulteranno così compilati in automatico il numero di passaporto e la data di stampa dello stesso.

Finora tramite la BAC sono stati rilasciati 54.046 passaporti.

Gestione eventi morsicatura/aggressione e grado di rischio del cane

Ai sensi degli artt. 86-87 del D.P.R. 320/1954, ogni episodio di morsicatura/aggressione viene denunciato e i cani morsiatori o morsicati sono soggetti a un periodo obbligatorio di controllo e di osservazione sanitaria non inferiore ai 10 giorni, che viene effettuato dal SV presso il canile sanitario, o presso il domicilio del proprietario. A seguito del susseguirsi degli atti normativi ministeriali sulla gestione dei cani morsiatori/aggressori, la loro registrazione è ormai divenuta un adempimento richiesto ai SV.

L'O.M. del 03 marzo 2009 dispone che a seguito di morsicatura o aggressione i Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della sua corretta gestione da parte del proprietario, e che, qualora rilevino cani di rischio potenziale elevato, ne tengano registrazione e stabiliscano le relative misure di prevenzione.

Con Decreto del Dirigente Regionale del 16 novembre 2009, n. 164, la Regione del Veneto ha definito il suddetto percorso di valutazione, fornendo ai Servizi veterinari i

Data	Causale	Comune	Prov.	Località	Indirizzo	Numero documento	Causa morte	Microchi
10/01/2008	Iscrizione cane di propri		TV					9410000
11/08/2010	Decesso		TV					9410000

Figura 1. Maschera di "ricerca cane" in BAC in cui è evidenziata in rosso l'informazione cane morsicatore/aggressore.

relativi strumenti operativi, con il fine di assicurare un'uniforme applicazione nel territorio regionale dei criteri di identificazione del livello di rischio dei cani e della definizione delle conseguenti azioni preventive, con particolare riferimento ai cani di rischio potenziale elevato. Nel decreto sono stati previsti 4 livelli di rischio da attribuire al cane morsicatore/aggressore (da non problematico = 0, a grado 1, 2, 3), ed è stato ritenuto opportuno avere la registrazione centralizzata degli esiti dei percorsi di valutazione del binomio cane morsicatore/aggressore-proprietario.

Il sistema informatico di gestione della BAC è stato quindi predisposto per raccogliere le informazioni relative agli episodi di morsicatura/aggressione dei cani, con l'indicazione dei dati necessari per caratterizzare l'evento: la fonte della segnalazione, il tipo di evento (morsicatura o aggressione senza lesioni), il numero e la tipologia delle vittime, il luogo e la data dell'evento, il veterinario che ha eseguito la prestazione. Per ogni evento morsicatura/aggressione viene successivamente registrata in BAC la relativa valutazione indicando la data, il veterinario valutatore, l'esito dell'accertamento, eventuali note.

Ogni maschera di consultazione della procedura è strutturata in modo da dare immediata evidenza delle informazioni riguardanti il cane morsicatore/aggressore e il grado di rischio attribuitogli (figura 2). Le stesse informazioni sono visualizzate anche in tutti gli elenchi di cani estraibili (cani

per Comune, per proprietario, per razza ecc.) generabili con l'applicativo.

Come dato preliminare dei primi 8 mesi del 2010, sono stati registrati in BAC 642 eventi morsicatura e 20 eventi aggressione; le pratiche già chiuse, tramite registrazione in BAC delle valutazioni effettuate, sono 595, riferite a 584 cani.

Tale sistema permette ai Servizi veterinari chiamati a valutare un cane morsicatore/aggressore, di avere evidenza e informazioni aggiuntive nell'ipotesi di recidiva. I dati registrati si prestano ad approfondimenti di tipo analitico e a valutazioni di tipo correlativo a supporto dell'attività di vigilanza, controllo e programmazione locale e regionale.

Anche in questo caso, infatti, qualora richiesto dal Ministero o da altra Autorità competente, si potrà fornire l'informazione del livello di rischio di un determinato cane, o estrapolare debiti informativi, in automatico, desumendo i dati registrati in BAC. Ad esempio, tenuto conto che il sopraccitato D.D.R. 164/2009 dispone che i Servizi veterinari propongano al Sindaco del Comune di competenza l'adozione di Ordinanza per far seguire un percorso formativo ai proprietari dei cani valutati di rischio 2 o di rischio 3 (con rilascio del patentino ai sensi dell'O.M. 03 marzo 2009 e del D.M. 26 novembre 2009), la registrazione in BAC del livello di rischio del cane morsicatore/aggressore assume il significato di importante riferimento per l'organizzazione degli stessi percorsi formativi.





Gestione programma di vaccinazione antirabbica

L'obbligatorietà della vaccinazione antirabbica su parte del territorio della Regione Veneto, dovuta alla recente emergenza sanitaria, ha determinato la necessità di aggiungere alla procedura specifiche funzioni per coadiuvare l'attività dei SV di organizzazione ed effettuazione delle campagne di vaccinazione. Il sistema informatico ha dimostrato di avere caratteristiche di flessibilità tanto da poter essere adeguato in tempi rapidi alle esigenze dei Servizi veterinari; la rapidità di intervento è infatti requisito essenziale nella gestione delle situazioni di emergenza.

I nuovi moduli hanno riguardato principalmente: la stampa della lettera di invito da spedire ai proprietari di cani residenti in un determinato comune (organizzabile in sezioni per suddividere gli appuntamenti a orari prestabiliti), una maschera di *data entry* massivo dell'avvenuta vaccinazione, con il mantenimento in memoria di dati ripetuti (denominazione e marca prodotto, lotto, data, veterinario, luogo vaccinazione, data di scadenza copertura vaccinale) senza la necessità di ri-digitare le informazioni, la stampa contestuale del modello 12 e della ricevuta di riscossione del contributo a carico del proprietario, stampati già interamente compilati dai dati presenti a sistema.

I proprietari potevano decidere se recarsi presso il Sv, secondo le diverse modalità scelte dall'Az. ULSS, o se fare ricorso a un veterinario libero professionista. In tal caso il modello 12 veniva trasmesso al Sv e utilizzato per la registrazione in BAC dell'avvenuta vaccinazione.

La procedura informatica è stata inoltre predisposta per fornire specifiche estrazioni utili a monitorare l'andamento del piano di vaccinazione, in rapporto alla popolazione canina censita in BAC. Ciò ha permesso di desumere indicatori per valutare lo stato di avanzamento dell'implementazione della banca dati, stratificando per Az. ULSS o per singolo comune.

Le prime valutazioni ottenute dall'analisi dei dati ricavati dal piano di vaccinazione stanno dimostrando un discreto scollamento tra il numero dei cani registrati in BAC e la reale presenza di cani sul territorio.

Sulla base di tali risultati preliminari, risulta evidente come il piano di vaccinazione abbia rappresentato una notevole

opportunità per l'aggiornamento dell'anagrafe canina regionale. Numerosi proprietari, sensibilizzati sull'emergenza sanitaria, hanno portato spontaneamente ai Servizi veterinari i loro animali per sottoporli alla vaccinazione; in tal modo è stato possibile identificare e iscrivere in BAC molti cani, anche adulti, di cui non si aveva registrazione. Parimenti, invitando direttamente i proprietari a far vaccinare i cani registrati in BAC, è stato possibile aggiornare le schede degli animali deceduti o ceduti le cui movimentazioni non erano state comunicate ai Servizi veterinari. Tali posizioni sono state quindi sanate con la registrazione in BAC.

Al 25 novembre 2009 il numero di cani presenti in BAC era di 593.508, mentre al 31 agosto 2010 è aumentato a 681.481: nelle Az. ULSS in cui la vaccinazione antirabbica è stata resa obbligatoria, nei primi 6 mesi del 2010 si è avuto un incremento delle iscrizioni in BAC pari a 6 volte rispetto all'analogo periodo del 2009. Al momento attuale in BAC il numero di cani vaccinati è di 172.675, dato preliminare, in quanto le procedure di registrazione sono tuttora in corso. La procedura potrà essere ora utilizzata come base dati per la gestione dei richiami delle vaccinazioni e per condurre le opportune analisi epidemiologiche sull'evento sanitario.

Conclusioni

Il Ministero della Salute ha riconosciuto l'importanza della costituzione delle banche dati regionali e del loro costante aggiornamento con quella nazionale, inserendo questi obiettivi tra gli indicatori dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea).

La Regione del Veneto, con l'istituzione della banca dati centralizzata dell'anagrafe canina, ha adempiuto agli obblighi di tracciabilità e rintracciabilità degli animali previsti a livello nazionale.

Parallelamente la BAC ha dimostrato di rappresentare un valido e solido strumento che consente di disporre di dati relativi alla popolazione canina, fondamentali per la conoscenza del territorio e utili per programmare e organizzare le attività di controllo sanitario, a livello locale e regionale (tabella 2).

Movimentazioni	2006	2007	2008	2009	2010
Iscrizione cane di proprietà + nascita	51.462	54.533	54.781	55.427	84.397
Entrata fuori Regione	4.660	5.393	7.330	7.808	4.901
Passaggio di proprietà	14.153	15.848	14.258	15.113	10.153
Furto	18	22	30	27	17
Decesso	9.849	10.792	25.785	15.846	10.613
Sostituzione microchip	134	115	119	242	676
Ritrovamento	112	154	719	936	676
Smarrimento	672	729	879	1.078	817
Trasferimento	496	583	475	609	642
Uscita fuori Regione	1.400	1.949	3.837	5.536	3.246

Tabella 2. Esempi di movimentazione cani registrate in BAC dal 2006 fino al 31/08/2010.

Su tale base si possono inoltre innestare procedure gestionali che coadiuvano l'attività dei Sv e ne permettono un'agevole e affidabile rendicontazione, grazie a un'automatizzazione dei flussi dati per l'assolvimento del debito informativo.

È evidente comunque come il sistema informatico non possa essere utilizzato appieno se la base dati non viene mantenuta costantemente aggiornata. Il limite è quindi costituito dalla rappresentatività dei cani in BAC, rispetto alla reale popolazione presente sul territorio. È attualmente allo studio la possibilità di individuare indicatori che consentano di stimare il reale numero di cani in Veneto.

Nelle azioni di tutela degli animali d'affezione e di lotta e prevenzione del randagismo, persiste dunque la necessità di fare applicare in modo più incisivo la normativa vigente in materia di anagrafe canina, agendo su diversi fronti, come ad esempio: capillari campagne di informazione presso i cittadini, sensibilizzando alla problematica fin dall'età scolare, maggior coinvolgimento dei veterinari liberi professionisti, prezioso collegamento con i proprietari degli animali, con-

tinuo controllo della corretta identificazione dei cani da parte degli Organi deputati.

Per il corretto funzionamento di un sistema così complesso e articolato non si può infine prescindere dall'investire risorse nella formazione e nell'aggiornamento a tutti i livelli.

Ringraziamenti

Per un continuo aggiornamento delle applicazioni della anagrafe canina e per la gestione tecnica del database regionale ci si avvale a livello centrale, ognuno per propria competenza, di diverse figure professionali, medici veterinari, amministrativi, statistici, informatici. Agli autori appare qui doveroso ringraziare in particolare la Dott. ssa Alessandra Zampieri, la Sig. ra Manuela Lanari, il Dott. Luca Pasinato, il Dott. Mario Cobianchi e la Sig. ra Annamaria Secco.

Si ringraziano infine tutti gli operatori dei SV delle Az. ULSS del Veneto senza il cui continuo apporto di informazioni, registrazioni e segnalazioni di anomalie non sarebbe stato possibile strutturare un tale sistema solido ed efficace di gestione del dato.

Riquadro 2. Fonti normative.

Normativa comunitaria

- Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la Direttiva 92/65/CEE del Consiglio. G.U.U.E. 13 giugno 2003, n. L 146.
- Decisione della Commissione 2003/803/CE, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti. G.U.U.E. 27 novembre 2003, n. L 312.

Normativa nazionale

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. Regolamento di polizia veterinaria. G.U. 24 giugno 1954, n. 142, S.O.
- Legge 14 agosto 1991, n. 281. Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo. G.U. 30 agosto 1991, n. 203.
- Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*. G.U. 3 marzo 2003, n. 51.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003. Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*. G.U. 04 marzo 2003, n. 52.

- Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 maggio 2008. Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo». G.U. 8 agosto 2008, n. 185.
- Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 agosto 2008.
- Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina. G.U. 20 agosto 2008, n. 194.
- Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009.
- Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. G.U. 23 marzo 2009, 683.
- Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009. Percorsi formativi per i proprietari dei cani. G.U. 25 gennaio 2010, 19.

Normativa regionale del Veneto

- Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60. Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. B.U.R. 31 dicembre 1993, n. 11.
- Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 1998, n. 3682. Gara d'appalto a pro-

cedura ristretta e accelerata per la fornitura di un sistema per la identificazione elettronica dei cani (*microchips*) e dei *transceiver* (lettori). Aggiudicazione. B.U.R. 6 novembre 1998, n. 100.

- Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2004, n. 887. L.R. 28.12.1993, n. 60: Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Identificazione dei cani mediante microchip. Linee guida. B.U.R. 27 aprile 2004, n. 45.

- Deliberazione 26 maggio 2004, n. 1515. Passaporto per i movimenti tra Stati Membri della CEE, per animali da compagnia delle specie cane, gatto e furetto. B.U.R. 26 giugno 2004, n. 64 pag. 194.

- Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 5 marzo 2009, n. 38. Deliberazione di Giunta Regionale 6 aprile 2004, n. 887 – modifica degli Allegati 1B e 1C e indicazioni operative. B.U.R. 3 maggio 2009, n. 37/S.

- Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 16 novembre 2009, n. 164. O.M. 03.03.2009, art. 3, comma 1. Definizione di un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche del cane e della corretta gestione da parte del proprietario a seguito di episodio di morsicatura o aggressione. B.U.R. 4 dicembre 2009, n. 99.